

Giurisprudenza sull'impatto ambientale

Che cosa è l'impatto ambientale

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, comunemente detta VIA, ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva, l'impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati. Essa non è quindi da intendersi "strumento" necessario per verificare il rispetto di standard o per imporre nuovi vincoli, oltre quelli già operanti, ma come un "processo coordinato" per raggiungere un elevato grado di protezione ambientale, realizzando l'obiettivo di migliorare la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale.

La VIA mira ad introdurre, nella prassi tecnica ed amministrativa ed in una fase precoce della progettazione, una valutazione sistematica degli effetti prodotti dalle opere in progetto sull'ambiente, intendendo quest'ultimo come un sistema complesso di risorse naturali e umane e delle loro interazioni.

Come è disciplinata

La valutazione di impatto ambientale è disciplinata da norme comunitarie, nazionali e regionali. La direttiva CEE 97/11 disciplina, in particolare, la partecipazione dei cittadini alla procedura VIA. La normativa di riferimento comprende:

Direttiva CEE 85/337

L. 22 febbraio 1994, n. 146

Direttiva CE 96/61

DPR 12 aprile 1996

Direttiva CE 97/11

L. 15 marzo 1997, n. 59

Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112

L.R. 3 novembre 1998, n. 79

QUALI OPERE SONO SOTTOPOSTE A V.I.A.?**
D.P.R. 12 aprile 1996
(modificato ed integrato dal DPCM 3 settembre 1999)

*Per una più precisa verifica della assoggettabilità di un'opera alla procedura di VIA, è necessario consultare la legge regionale di riferimento.

*Qualora vi siano dei dubbi sulla assoggettabilità di un'opera alla procedura di VIA, il proponente può richiedere all'autorità competente di effettuare una procedura di verifica detta "screening".

art.1 (ambito di applicazione della VIA)

Comma 3. : Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di cui all'Allegato A

Comma 4. : Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di cui all'Allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Comma 5. : Per i progetti di opere o di impianti ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.

Comma 6. : Per i progetti elencati nell'allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente verifica se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento di una procedura di VIA.

Allegato A (elenco delle tipologie progettuali di cui all'art. 1, comma 3)

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.

c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.

d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici, e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate.

g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.

h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B e all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi) ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli art. 31 e 33 del medesimo decreto 22/97;

l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiori a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed allegato C, lettere da R1 a R9, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi) ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto n.22/1997.

m) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/ giorno (operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti D13, D14)

n) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997) ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc.

o) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc, oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);

- p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
q) Cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
r) Dighe ed altri impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.

Allegato B (elenco delle tipologie progettuali di cui all'art. 1, comma 4 del DPR 12 aprile 1996 con modifiche e integrazioni introdotte dal DPCM del 3 settembre 1999)

1. Agricoltura:

- a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;
b) iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;
c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) 750, posti scrofe;
d) progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha;
e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;
f) progetto di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.

2. Industria energetica ed estrattiva:

- a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
B) attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie
C) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
D) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.
E) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento
F) installazione di oleodotti e gasdotti con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.

3. Lavorazione dei metalli:

- a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m³ di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorchè la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
e) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
f) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo ed il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante

I RIFERIMENTI LEGISLATIVI DELLA VIA IN ITALIA

La VIA in Italia è stata introdotta a seguito dell'emanazione della direttiva 337/85/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Questa direttiva fa un lungo elenco di opere da sottoporre a VIA: nell'allegato I le opere per le quali la VIA è obbligatoria in tutta la Comunità, nell'allegato II sono elencati quei progetti per i quali gli stati membri devono stabilire delle soglie di applicabilità.

La direttiva 337/85 è stata modificata con la direttiva 97/11/CE che, pur non imponendo nuovi obblighi, amplia gli elenchi dei progetti da sottoporre a VIA: le opere comprese nell'allegato I passano da 9 a 20; relativamente alle opere previste dall'allegato II la nuova direttiva introduce una selezione preliminare, viene lasciata libertà agli Stati membri di optare o per un criterio automatico basato su soglie dimensionali oltre le quali scatta la procedura, o un esame caso per caso dei progetti.

L'Italia, il 10 agosto 1988, ha emanato il DPCM n. 377: "Regolamento delle procedure di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". Nel DPCM 377/88 vengono sottoposti a VIA solo i progetti di cui all'allegato I della direttiva 337/85/CEE, mentre non si fa cenno alcuno ai progetti di cui all'allegato II.

Le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità sono specificate nel DPCM 27/12/88, successivamente modificato e integrato (per talune categorie di opere) dal DPR 2 settembre 1999, n. 348 .

Dopo i richiami da parte comunitaria per l'incompleta applicazione della direttiva, lo Stato italiano ha emanato il DPR 12/4/96, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale". Con il DPR 12/4/96 viene conferito alle regioni ed alle province autonome il compito di attuare la direttiva 337/85/CEE per tutte quelle categorie di opere, elencate in due allegati, A e B, non comprese nella normativa statale, ma previste dalla direttiva comunitaria. Le opere dell'allegato A sono sottoposte a VIA regionale obbligatoria (se queste sono localizzate in un parco, ai sensi della Legge 394/91, la soglia dimensionale è dimezzata); le opere dell'allegato B sono sottoposte a VIA regionale obbligatoria, con soglie dimezzate, solo nelle aree a parco, al di fuori dei parchi sono sottoposte ad una fase di verifica per stabilire se bisogna fare la VIA oppure no.

Il 27 dicembre 1999 è entrato in vigore il DPCM 3 settembre 1999 in tema di VIA Regionale che introduce nuove opere (e ne modifica altre) da sottoporre alla procedura valutativa locale. Il provvedimento modifica gli allegati A e B del DPR 12 aprile 1996 introducendo 12 nuove categorie di opere.

A questi principali riferimenti legislativi se ne aggiungono altri, sempre di livello nazionale, volti a regolare specifici aspetti della VIA:

Circolare del Ministero dell'ambiente 11 agosto 1989, **pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale** di cui all'art.6 della l. 8 luglio 1986; modalità dell'annuncio sui quotidiani; successivamente integrato dalle circolari ministeriale del 23 febbraio 1990 e del 21 giugno 1991

Circolare del Ministero dell'ambiente 30 marzo 1990, assoggettabilità alla procedura di impatto ambientale dei progetti riguardanti i **porti di seconda categoria classi II, III, e IV, ed in**

particolare, i "porti turistici". Art.6 comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e DPCM 10 agosto 1988, n. 377

DPR 27 aprile 1992, regolamentazione delle procedure di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità per **gli elettrodotti aerei esterni**

Circolare del Ministero dell'Ambiente 1 dicembre 1992, assoggettabilità alla procedura di impatto ambientale dei progetti riguardanti le **vie rapide di comunicazione**. Art.6 comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successivi DPCM attuativi.

DPR 18 aprile 1994, regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla **prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi**.

Legge n. 640 del 3 novembre 1994, ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione di impatto ambientale in **contesto transfrontaliero**

Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 febbraio 1996, Integrazioni delle circolari 11 agosto 1989 e 23 febbraio 1990 concernenti "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 . N. 349; **modalità di annuncio sui quotidiani**"

Circolare del Ministero dell'Ambiente 7 ottobre 1996, **procedure di valutazione di impatto ambientale**.

Circolare del Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996, **principi e criteri di massima della valutazione di impatto ambientale**.

DPR 11 febbraio 1998, **disposizioni integrative** del DPCM 377/88 in materia di disciplina delle procedure di compatibilità ambientale di cui alla Legge 8 luglio 1986, n. 349, art.6

DPR 3 luglio 1998, termini e modalità dello svolgimento dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per **gli interporti di rilevanza nazionale**

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999, Applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale alle **dighe di ritenuta**

Si ricorda inoltre, che la Camera dei Deputati sta lavorando sull' AC 5100 (approvato dal Senato il 6 giugno 1998): la legge quadro sulla VIA che, recependo la direttiva 97/11 regolerà ex novo l'intero sistema.

Giurisprudenza

L'amministrazione preposta alla tutela di un vincolo può rilasciare anche in via postuma l'autorizzazione prescritta dall'art. 151 d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490 e ciò in quanto la valutazione di impatto ambientale non muta in relazione al fatto che l'opera sia stata realizzata o meno, dovendo detta autorità verificare, in ogni caso, se l'intervento costruttivo sia o meno compatibile con il vincolo stesso.

T.A.R. Basilicata, 12/12/2001, n.884

Il sindacato del giudice amministrativo in tema di valutazione di impatto ambientale, dal momento che la decisione della amministrazione rientra essenzialmente nella discrezionalità, è limitato ad eventuali deviazioni dal dettato legislativo o a macroscopiche illegittimità e incongruenze evidenziate nella motivazione, ma non può spingersi nel concreto a censurare l'aver esteso la valutazione dal progetto in sé ad altri interventi sul territorio e l'aver tratto motivo di diniego da insufficienze progettuali che avrebbero dovuto costituire, invece, ragione di integrazioni istruttorie.

T.A.R. Veneto, Sez.I, 22/06/2000, n.1350

L'obbligo posto dall'art. 20 l. 18 aprile 1975 n. 110 a carico di chiunque abbia la detenzione di armi o esplosivi di custodirli "con ogni diligenza" va interpretato sulla base di un criterio particolarmente rigoroso, dettato dall'esigenza che ordigni micidiali per l'integrità delle persone non finiscano, per caso o per altro motivo, nelle mani di soggetti inesperti, impreparati o ignari delle condizioni in cui essi si trovino o non diano persino luogo al rischio d'imprevisti incidenti in danno dello stesso abituale detentore, come può avvenire quando tra le varie fasi di manutenzione sia, per avventura, intercorso un lasso di tempo tale da indebolire la memoria dello stato in cui egli aveva lasciato gli ordigni medesimi. Ciò anche in considerazione del fatto che il concetto di "custodia" non si esaurisce nella collocazione materiale delle armi in luoghi ritenuti inaccessibili o difficilmente raggiungibili dagli estranei, ma comporta l'assunzione di una serie di cautele idonee a rendere le armi stesse normalmente inoffensive e tali da poter essere impiegate solo con il compimento di particolari operazioni che esigano l'attenzione del detentore. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità dell'imputato sulla base dell'accertamento insindacabilmente operato in fatto dal giudice di merito, secondo il quale le "numerose armi" detenute dall'imputato medesimo, come pure le polveri e quant'altro necessario alla fabbricazione di munizioni, per una parte erano sistemate all'interno di un mobile privo di apposita e idonea chiusura e per altra parte erano semplicemente appoggiate ad una scaffalatura sita all'interno di un soppalco).

Cass. pen., Sez.I, 29/02/2000, n.4467

L'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale", con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili tende a spostare il sistema giuridico europeo dalla considerazione del danno da prevenire (principio "chi inquina paga") e riparare, alla prevenzione (soprattutto con la via, valutazione di impatto ambientale), alla correzione del danno ambientale alla fonte, alla precauzione (principio distinto e più esigente della prevenzione), alla integrazione degli strumenti giuridici tecnici, economici e politici per uno sviluppo economico davvero sostenibile ed uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e l'ambiente quale valore umano fondamentale di ogni persona e della società (informazione, partecipazione ed accesso).

Cass. pen., Sez.III, 08/02/1999, n.494

In tema di valutazione dell'impatto ambientale il potere della amministrazione, più che da vera e propria discrezionalità amministrativa, appare caratterizzato da discrezionalità tecnica.

Cons. Stato, Sez.VI, 19/10/1995, n.1169

In tema di localizzazione di una discarica per smaltimento rifiuti l'art. 12 l. reg. Lazio 11 dicembre 1986 n. 53, richiedendo che "ai fini della valutazione dell'impatto ambientale, deve essere presentato, unitamente ai progetti, un rapporto dal quale risultino la descrizione dello stato iniziale dell'ambiente interessato, i motivi della scelta compiuta con riguardo alle possibili alternative, gli effetti che la realizzazione delle opere è destinata ad avere sull'ambiente e le misure preventive volte ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti negativi.", qualifica il suddetto rapporto, come atto che "contribuisce all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione e può essere sottoposto all'esame degli enti e delle istituzioni che abbiano interesse alla tutela ambientale del territorio"; pertanto, il legislatore regionale subordina la scelta del sito ad un ampio e circostanziato apprezzamento delle possibili conseguenze di danno o di pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente, atteso che il "rapporto" che deve accompagnare il progetto rappresenta nulla più che un supporto "ai fini della valutazione dell'impatto ambientale", mentre compete all'organo che esercita la potestà provvedimentale di valutare e definire l'intero contesto formale e sostanziale nel quale il provvedimento si inquadra.

Cons. Stato, 12/10/1999, n.1445

In tema di armi e materie esplodenti, l'ambito di applicabilità dell'art. 678 c.p. è limitato - oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l'impero di una normativa speciale - alle condotte aventi ad oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della "micidialità"; quest'ultimo carattere è insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati o manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva. (Nella specie la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 10 l. 14 ottobre 1974, n. 497, osservando che la tipologia degli oggetti detenuti dall'imputato, il loro rilevante numero - 75.000 elementi esplodenti per un peso complessivo di 200 kg. - la concentrazione in un piccolo locale doveva indurre a tener conto dell'entità dei danni a cose e persone che un'eventuale simultanea esplosione avrebbe potuto causare).

Cass. pen., Sez.I, 18/06/1999, n.9719

Ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 2 del d.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377, la regola generale è che devono essere sottoposti a Via (valutazione di impatto ambientale) soltanto i progetti di massima, mentre alla stessa sono normalmente sottratti i progetti esecutivi; pertanto, i progetti esecutivi di progetti di massima già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale possono essere sottoposti alla procedura di Via solo qualora contengano importanti variazioni rispetto alla progettazione di massima.

Cons. Stato, Sez.VI, 18/07/1995, n.754

Rientrano nella categoria delle materie esplodenti, utilizzate per fuochi d'artificio, quelle sostanze prive di potenza micidiale, sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, mentre vanno annoverate tra gli esplosivi quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, che per la loro micidialità sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. (Fattispecie relativa alla detenzione di 16 petardi di notevole potenza, qualificata come contravvenzione ex art. 678 c.p. e, pertanto, punita con pena suscettibile di sostituzione a norma della l. n. 689/81).

Cass. pen., Sez.I, 16/05/1997, n.3418

Anche i giocattoli pirici o altre materie esplodenti non micidiali, se singolarmente considerati, possono, in particolari circostanze, acquistare i requisiti della micidialità e della pericolosità per la

pubblica incolumità, allorchè dalla loro concentrazione in un determinato posto o nella disponibilità di un singolo soggetto deriva un'oggettiva potenzialità di pericolo per persone o cose, tale che detti oggetti o materiali possono, considerati nel loro insieme, qualificarsi micidiali. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se esente da vizi logici o da errori di diritto. (Fattispecie relativa alla detenzione di rilevante quantità, in unico posto, di polvere da sparo, polvere nera, giochi pirici vari, esplosivi di vario genere, bombe-carta, materiale per il loro confezionamento, in cui è stata ritenuta del tutto irrilevante la circostanza che il detentore fosse munito dell'autorizzazione per l'esercizio di accensione di fuochi artificiali, il c.d. patentino di fuochista).

Cass. pen., Sez.I, 09/05/1995, n.2811

In tema di reati concernenti le armi, per esplosivi devono intendersi tutti quei prodotti che sono caratterizzati da elevata potenzialità e che per la loro micidialità sono idonei a provocare una esplosione con rilevante effetto distruttivo, mentre rientrano nella categoria delle materie esplodenti tutti quei prodotti, utilizzati per i fuochi d'artificio, che sono privi di potenza micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione. La materia relativa agli esplosivi, le cui condotte illecite integrano sempre delitti, è disciplinata attualmente dalle l. n. 895/67 e 497/74, mentre le condotte illecite riguardanti le materie esplodenti sono disciplinate dalle ipotesi contravvenzionali previste dal c.p. e dal t.u.l.p.s. Ne consegue che l'espressione "esplosivi", contenuta nell'art. 34 l. n. 110/75, ove è prevista la triplicazione della pena (e comunque la pena dell'arresto non inferiore a tre mesi) per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi, deve essere intesa nel significato di prodotti o sostanze esplodenti, in quanto detta norma richiama in modo esplicito le contravvenzioni del c.p. e del t.u.l.p.s., ove sono previste esclusivamente ipotesi contravvenzionali concernenti materie esplodenti. (Nella fattispecie si trattava di contravvenzione ex art. 678 c.p.).

Cass. pen., Sez.I, 13/03/1995, n.3392

Atteso che, sulla base della elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi successivamente all'entrata in vigore della normativa speciale in materia di armi ed esplosivi (l. n. 895/67, 497/74 e 110/75), per "esplosivi" propriamente detti debbono ora intendersi soltanto quelle sostanze o quei prodotti la cui deflagrazione sia suscettibile di produrre effetti micidiali o, comunque, gravemente dannosi, sì che, quando trattisi di sostanze o prodotti di tal genere, le condotte illecite ad esse relative non possono che inquadrarsi nell'ambito dei delitti previsti dalla suddetta normativa speciale, rimanendo invece confinata la configurabilità degli illeciti contravvenzionali previsti dal c.p. e dal t.u.l.p.s. ai casi in cui le condotte illecite abbiano ad oggetto "materie esplodenti" prive delle summenzionate caratteristiche, ne consegue che l'espressione "esplosivi" contenuta nell'art. 34 della l. n. 110/75, ove si prevede la triplicazione delle pene comminate appunto per i suddetti illeciti contravvenzionali, non può che essere intesa nel significato di prodotti o sostanze "esplodenti". (Nella specie, sulla base di tali principi, la Corte ha ritenuto applicabile la disposizione di cui al cit. art. 34 della l. n. 110/75 alla contravvenzione prevista dall'art. 678 c.p.).

Cass. pen., Sez.I, 26/05/1994

Legittimamente lo stato, in adempimento di impegni comunitari, disciplina la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti di opere di particolare rilievo a salvaguardia di interessi di livello nazionale da tutelare; pertanto, sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, per violazione delle competenze attribuite alle province del Trentino-Alto Adige, dagli art. 6 e 7, l. 8 luglio 1986, n. 349, i quali rispettivamente attribuiscono al ministro dell'ambiente il potere di valutare l'impatto sull'ambiente di determinati progetti e di ordinarne la sospensione nonché di dichiarare determinate aree ad elevato rischio di crisi ambientale e di deliberare un piano di disinquinamento, sostituendosi alle province.

Corte cost., 28/05/1987, n.210

MODALITÀ' DI ANNUNCIO SUI QUOTIDIANI DELLA RICHIESTA DI PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Indirizzi contenuti nella Circolare del Ministero dell'Ambiente dell'11 agosto 1989

Scelta del quotidiano più diffuso nella regione o nella provincia autonoma interessata: si tratta di un criterio di massima, non necessariamente legato agli accertamenti di diffusione della stampa, ma valutabile secondo criteri di ragionevolezza e di leale collaborazione.

Formato dell'annuncio: si raccomanda un formato non inferiore a 6 moduli e di assicurare una collocazione dell'annuncio nell'ambito dei quotidiani prescelti che gli conferisca una evidenza adeguata al ruolo primario che le norme di legge conferiscono alla pubblicazione ed alle osservazioni del pubblico ad esso collegate quali, ad esempio, le pagine di cronaca nazionale per i quotidiani nazionali e la cronaca locale per il quotidiano più diffuso nella regione. Si intende comunque che i due annunci sono effettuati su testate differenti.

Contenuti di massima dell'annuncio: L'intestazione dell'annuncio sarà:
"Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Beni culturali ed ambientali".

- A) Seguirà quindi il testo con: l'indicazione del proponente l'opera e l'indicazione della sede con il relativo indirizzo.
- B) Specificazione dell'appartenenza dell'opera ad una delle categorie di cui all'art. 1, primo comma del DPCM 377 o da leggi speciali, riportando per esteso la denominazione desunta dalla citata norma.
- C) La chiara specificazione localizzativa del progetto, con l'indicazione del comune, frazione o zona o località della stessa ed eventualmente, se necessario od opportuno, confini di proprietà.
- D) Descrizione sommaria del progetto comprendente finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento.
- E) Specificazione dell'ufficio regionale presso il quale sono depositati il progetto e lo studio di impatto per la pubblica consultazione

ESEMPIO DI ANNUNCIO SUI QUOTIDIANI

RICHIESTA DI PRONUNCIA DI COMPATIBILITA AMBIENTALE DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DEL MINISTRO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (o DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE.....a seconda dei casi).

La Società XXXX con sede a XXXX, via XXXX, annuncia di presentare in data odierna domanda di pronuncia di sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6 della Legge 349/86 (o altra normativa regionale) per la realizzazione di un impianto di XXXX.

L'impianto verrà realizzato in comune di XXX nell'area sita in località XXXX

L'impianto è finalizzato a XXX, e prevede le seguenti sezioni principali;

- xxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxx

L'impianto appartiene alla categoria X, di cui all'art 1 del DPCM n.377 "xxxxxx" (o riferimento ad altri allegati a leggi regionali).

Copie dello studio di impatto ambientale e del progetto vengono contestualmente depositate presso XXXXXX, per la pubblica consultazione ed eventuali istanzeosservazioni e pareri da inoltrare, entro 30 giorni all'Autorità competente (specificare)

Di seguito si riportano gli adempimenti generali della procedura di V.I.A. come definiti dal DPR 12/4/96.

E' comunque opportuno, di volta in volta verificare la specifica normativa regionale.

1. Procedura di Screening

(vedi art.10)

Qualora esistessero dubbi sulla assoggettabilità di un progetto alla VIA, (è il caso dei progetti dell'allegato B che non ricadono in aree protette o di modifiche di impianti esistenti), il proponente deve chiedere alla Autorità competente (ufficio VIA regionale) di effettuare una verifica detta "*screening*". In genere si tratta di una valutazione formale per verificare se un progetto rientra nelle tipologie elencate nei vari allegati o se la sua localizzazione è riferibile ad aree naturali protette o particolarmente sensibili. L'autorità competente deve dare risposta entro 60 gg, trascorsi i quali, in caso di silenzio dell'Autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.

2. Procedura di Scooping

(facoltativa - vedi comma 2 art.6)

Per i progetti soggetti alla procedura di VIA il proponente può richiedere all'autorità competente di effettuare, in contraddittorio, una fase preliminare di definizione delle informazioni da fornire nello Studio di Impatto Ambientale detta "*scooping*". Il proponente deve in tal caso presentare un piano di redazione del SIA, individuando i comuni e le provincie interessate. La procedura di *scooping* si completa entro 60 gg.

3. Procedura di V.I.A.

(vedi art.5)

Il Proponente trasmette alla Autorità competente la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale contenente il progetto dell'opera proposta e lo Studio di Impatto Ambientale.

Contestualmente, il Proponente trasmette la domanda completa di progetto e di Studio di impatto ambientale anche alla Provincia ed ai comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il proprio parere entro 60 gg.

Decorso il termine dei 60 gg., l'Autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale nei successivi 90 gg., anche in assenza dei predetti pareri.

L'Autorità competente può richiedere (per una sola volta) eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione allegata, con l'indicazione di un congruo tempo per la risposta. In questo caso l'Autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale entro 90 gg dalla ricezione della documentazione integrativa.

Nelle materie di loro competenza le Regioni e le Provincie autonome devono provvedere affinché il giudizio di compatibilità ambientale esoneri il Proponente da ogni altra autorizzazione preliminare per le materie stesse connesse alla procedura di VIA.

4. Misure di pubblicità

(vedi art.8)

Contestualmente alla presentazione della domanda di compatibilità ambientale il Proponente provvede, a proprio carico alle misure di pubblicità:

- Deposito presso gli uffici VIA del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e di una sintesi non tecnica, per la consultazione da parte del pubblico.

- Diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente 11 agosto 1989.

4. Partecipazione al procedimento

(vedi art.9)

Il proponente può anche essere chiamato, prima della conclusione della procedura, a partecipare ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri e osservazioni.

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI V.I.A.

Il **proponente** (denominato anche committente) è il soggetto che, per le opere soggette a VIA, dà avvio al procedimento chiedendo la Pronuncia di compatibilità ambientale all'autorità competente.

A tal fine:

- 1) predispone lo studio di impatto ambientale (S.I.A.), articolato secondo i quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale rispettivamente indicati negli artt. 3, 4 e 5 del d.p.c.m. 27/12/88 e in base alle indicazioni di cui agli allegati I e II del d.p.c.m. 27/12/88;
- 2) inoltra al Ministero dell'Ambiente, al Ministero per i beni e le attività culturali e alla Regione territorialmente interessata la **richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale**;
- 3) provvede al deposito dello studio di impatto ambientale e della **documentazione allegata**;
- 4) **pubblica un annuncio** dell'avvenuto deposito dello S.I.A. su due quotidiani, di cui uno a diffusione locale e uno nazionale.

Il committente delle opere *può* comunicare alla Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente l'inizio degli studi di impatto ambientale, qualora ritenga necessaria la presenza di osservatori che assistano a sopralluoghi, prove, verifiche sperimentali di modelli e altre operazioni tecniche non facilmente ripetibili, funzionali allo studio. Il Presidente della Commissione VIA del Ministero e l'Assessore regionale competente hanno facoltà di designare i suddetti osservatori.

SCHEMA N. 4 INTERVENTI NON SOGGETTI A CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE

Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento

Per eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare e demolire quelle esistenti ovvero per procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione ogni soggetto, comunque interessato, deve essere in possesso preventivamente di un provvedimento che gli consenta di operare.

Questo provvedimento è la **concessione edilizia** o l'**autorizzazione** quest'ultima sostituita per molte opere dalla **denuncia di inizio attività**.

Vi sono degli interventi che non sono soggetti a concessione od autorizzazione ma vanno comunicati e che riportiamo di seguito.

Autocertificabile

SI

NO

Ente/Enti titolari

Comune è competente in materia urbanistica (adozione piano regolatore generale e sue varianti, con approvazione della giunta regionale); è titolare del rilascio di concessione ed autorizzazione edilizia; riceve la denuncia d'inizio attività; è titolare del rilascio dell'autorizzazione in caso di vincolo paesistico.

Asl verifica invece la conformità al regolamento d'igiene vigente.

Stato (per la VIA previo parere della Regione).

Regione (per la VIA di interesse regionale; per il rilascio di autorizzazione in materia di vincolo paesaggistico per opere di competenza statale e regionale, miniere, impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi ed altri impianti di smaltimento di rifiuti in assenza dei relativi piani provinciali)

Provincia è titolare del rilascio di autorizzazione in materia di vincolo paesaggistico per cave, impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani compresi nei rispettivi piani provinciali;

Autorità forestale (parco, comunità montana, provincia) è competente al rilascio di autorizzazione paesistica e in materia di vincolo idrogeologico per gli interventi effettuati nel territorio di competenza;

Soprintendenza è competente al rilascio del parere in materia di vincolo monumentale.

Adempimenti

Questi interventi, non soggetti a concessione né ad autorizzazione, vanno visti caso per caso in quanto alcuni di essi potrebbero richiedere la comunicazione al Comune allegando in alcuni casi anche la relazione tecnica.

Modalità e tempi

1. Interventi di manutenzione ordinaria

Per interventi di manutenzione ordinaria (di rinnovamento e sostituzione delle finiture e dirette ad integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici) non è richiesta la concessione né l'autorizzazione (art. 9, comma 1, lettera c, Legge 10/77).

2. Opere interne

L'art. 26 della legge 47/85 esclude dagli interventi soggetti a concessione o ad autorizzazione, le opere interne alle costruzioni già ultimate, che non comportino modifiche della sagoma, della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari; non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla staticità dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. A dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Per tali opere, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario è tenuto soltanto a presentare al Sindaco una comunicazione (**Allegato 1**) con una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti (**Allegato 2**). L'ultimo periodo dell'art. 26, modificato dall'art. 3 bis del D.L. 146/85 chiarisce che, ai fini del predetto articolo, non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse.

Le disposizioni di cui al citato art. 26 della legge n. 47/1985 non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939, salvo che sia già stato ottenuto il relativo nulla-osta, salvo la disciplina di cui al successivo punto 6 del presente capitolo.

In **Allegato 3** si riporta una comunicazione di variante in corso d'opera per le opere interne.

3. Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo

L'art. 7 della legge 23.3.1982, n. 94, prevede tale esenzione se le opere che hanno carattere geognostico siano eseguite su aree esterne ai centri edificati.

4. Le costruzioni precarie e le pertinenze

Se per la esecuzione di un'opera è necessario un provvedimento concessorio od autorizzativo, occorre tener conto che a margine della relativa disciplina si è formato un quadro di deroga, per normazione integrativa, in relazione alle opere che integrano il regime delle pertinenze o che hanno carattere precario. A tale riguardo la Cassazione penale, sez. III, con sentenza dei 30 Luglio 1992, n. 8533, ha affermato che in materia edilizia un'opera presenta il carattere di precarietà, che esclude la necessità della concessione edilizia, quando sia stata edificata per sopperire a bisogni momentanei e transitori e comunque destinata, fin dall'origine, ad essere prontamente rimossa al venir meno delle ragioni della sua realizzazione.

La pertinenza è esclusa dal regime concessorio, sulla base dell'art. 7 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla L. 25 marzo 1982, n. 94. Sulla funzione del predetto istituto vi sono state più interpretazioni. La Cassazione Penale, sez. III, con sentenza del 23/6 - 13/7/1992, n. 1108, ha chiarito che rientra nel regime delle pertinenze di cui alle citate disposizioni l'opera che sia posta al servizio di edifici già esistenti mediante un nesso funzionale e strumentale, cioè un nesso oggettivo, che non consente, per natura e struttura, altro che la destinazione della cosa ad uso di pertinenza in modo durevole; tale caratteristica deve individuarsi nella struttura dell'opera, la quale non deve essere utilizzabile in altro modo.

5. Opere cimiteriali

Non occorre la concessione edilizia per l'attività edilizia all'interno dei cimiteri, essendo sufficiente il giudizio di conformità del progetto alle prescrizioni previste dal regolamento di

polizia mortuaria e dal piano regolatore cimiteriale che ogni Comune è obbligato ad adottare (T.A.R. Toscana, II, 3.5.1994, n. 176).

Oneri

Solo oneri per spese tecniche

Validità**Scadenza****Rinnovi****Sanzioni****Norme comunitarie****Norme nazionali**

- legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 (disciplina urbanistica);
- legge 28 gennaio 1977, n. 10 (edificabilità dei suoli);
- legge 3 gennaio 1978, n. 1 (procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali);
- legge 8 luglio 1986, n. 349 e decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 (impatto ambientale);
- legge 23 dicembre 1996, n. 662 (semplificazione del procedimento per la concessione edilizia e per l'agibilità, individuazione degli interventi sottoposti a denuncia d'inizio attività).

Norme Regionali**Regolamenti****Documentazione e testi integrati**

Allegato 1**FAC-SIMILE - PRESENTAZIONE RELAZIONE OPERE INTERNE ai sensi dell'art. 26 l. 47/85**

Al Signor Sindaco del Comune di _____

Oggetto: Presentazione relazione per opere interne ai sensi dell'art. 26 L. 47/85.

Il sottoscritto (1) _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in via/corso _____ n. _____
in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____
(ragione sociale) _____ con sede legale in _____
via/corso _____ n. _____ Tel. _____
codice fiscale _____ P.iva _____
(con iscrizione al Tribunale di _____ n. _____)
con iscrizione alla Camera di Commercio di _____ n. _____
nella qualità di _____ dell'immobile sito in via _____
n. _____ identificato al N.C.E.U. alla partita n. _____ con il foglio di mappa n. _____
particella _____, sub. _____ ai sensi dell'art.26 della legge 28/2/1985, n.47
e successive modifiche ed integrazioni,

presenta

ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge 47/85, l'unita relazione a firma di professionista abilitato alla progettazione nella quale vengono evidenziate le opere interne alla suddetta unità immobiliare.

Il sottoscritto dichiara altresì di iniziare i lavori contestualmente alla presentazione dell'unita relazione ai sensi del succitato art. 26 L.47/85

Data _____

FIRMA

Nota:

(1) : proprietario o avente titolo

Allegato 2**FAC-SIMILE DI RELAZIONE PER OPERE INTERNE AI SENSI DELL' ART. 26 L. 47/85**

Il sottoscritto..... nato a..... il..... codice fiscale professionista abilitato alla progettazione iscritto al n°..... C.F..... su incarico di dichiara che nell'immobile sito in Via..... n°..... piano iscritto al N.C.E.U. alla partita.....foglio.....n°..... sub..... avranno inizio lavori interni alla/e suddetta/e unità immobiliare/i consistenti in:

In relazione alle suddette opere si dichiara che le medesime rientrano nei limiti di cui all'art. 26 della legge 47-85 in quanto:

- 1) Non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici approvati e con il regolamento edilizio della Comune di _____
- 2) Non comportano modifiche della sagoma nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari.
- 3) Non modificano la destinazione d'uso legittima ai sensi dell'art.2 comma 8 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente rientrando nella destinazione prevista al punto delle N.U.E.A. suddette.
- 4) Non recano pregiudizio alla statica dell'immobile.
- 5) Rispettano le norme di sicurezza
- 6) Rispettano le norme igienico sanitarie vigenti ed in particolare il rapporto aeroilluminante e la ventilazione di bagni ed antibagni.
- 7) Sono conformi alle norme sul superamento delle barriere architettoniche previste dalla L. 13/89, dalla L. 104/92 e dal Decreto Ministero L.L.P.P. 236/89 con particolare riferimento all'art. 3 del suddetto decreto, per cui si allega la documentazione grafica come previsto dal c. 3 art. 24 L. 104/92
- 8) Non riguardano un immobile sottoposto a vincolo ai sensi delle leggi 1089/39 e 1497/39.
- 8) Non riguardano un immobile compreso nella Zona Urbana Centrale Storica (N.U.E.A. del P.R.G.),

oppure: Riguardano un immobile compreso nella Zona Urbana Centrale Storica (N.U.E.A. del P.R.G.) ma le opere rispettano le originarie caratteristiche costruttive

9) Non riguardano un edificio di particolare interesse storico o caratterizzante il tessuto storico esterno alla Zona Urbana Centrale Storica (N.U.E.A.del P.R.G.).

oppure :Riguardano un edificio di particolare interesse storico o caratterizzante il tessuto storico esterno alla Zona Urbana Centrale Storica (N.U.E.A.del P.R.G.).

Dichiara inoltre che l'esecuzione delle opere sopra descritte avrà inizio contestualmente alla presentazione della relazione qui sottoscritta.

Data _____

FIRMA

Note:

- 1) è opportuno per tutti gli interventi unire planimetria di P.R.G. vigente e planimetria scala 1:1000 con la localizzazione dell'edificio;
- 2) in merito ai punti 9 e 10 : se gli interventi sono previsti in un immobile compreso nella Zona Urbana Centrale Storica (N.U.E.A. del P.R.G.)o in un edificio di particolare interesse storico o caratterizzante il tessuto storico esterno alla Zona Urbana Centrale Storica (N.U.E.A.del P.R.G.),è necessaria la presentazione, oltre alla relazione illustrativa, di un'adeguata documentazione fotografica e degli elaborati grafici (vedere documentazione richiesta per la richiesta di autorizzazione /concessione).

Allegato 3**Comunicazione di variante in corso d'opera**

Al Sig. Sindaco del Comune di _____

Oggetto: Comunicazione di variante in corso d'opera per opere interne (art.26 legge 28/2/1985, n.47 e successive modifiche ed integrazioni).

Il sottoscritto (1) _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in via/corso _____ n. _____
in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____
(ragione sociale) _____ con sede legale in _____
via/corso _____ n. _____ Tel. _____
codice fiscale _____ P.iva _____
(con iscrizione al Tribunale di _____ n. _____)
con iscrizione alla Camera di Commercio di _____ n. _____
nella qualità di _____ dell'immobile sito in via _____
n. _____ identificato al N.C.E.U. alla partita n. _____ con il foglio di mappa n. _____
particella _____, sub. _____ ai sensi dell'art.26 della legge 28/2/1985, n.47
e successive modifiche ed integrazioni,

COMUNICA

che in data odierna darà inizio ai lavori di variante in corso d'opera consistenti in:

A tal fine dichiara che:

- le opere previste non sono in contrasto con le indicazioni dell'art. 26 della legge 28/2/1985, n.47;
- l'immobile in oggetto non risulta vincolato ai sensi delle leggi 1497/39 e 1089/39 e successive modificazioni ed integrazioni.

Allega alla presente una relazione tecnica di asseverazione dei lavori da eseguire che attesta la rispondenza degli stessi alla vigente normativa.

Con osservanza.

Data _____

Firma

SCHEDA N° 17
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento

I progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente devono essere sottoposti a valutazione d'impatto ambientale integrando le esistenti procedure di autorizzazione della realizzazione dell'opera.

Attraverso la VIA devono essere identificati, descritti e valutati gli effetti diretti ed indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto sull'ambiente.

E' responsabilità del proponente fornire in forma appropriata le informazioni richieste.

Sono sottoposti alla procedura di VIA sia i progetti che rientrano nella legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, sia quelli che rientrano nel DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e 27 dicembre 1988 sia i progetti delle opere rientranti nelle leggi regionali. In

Allegato 1 si riporta il campo di applicazione della procedura di VIA.

Autocertificabile

SI

NO

Ente/Enti titolari

- ministero dell'ambiente;
- ministero dei beni culturali ed ambientali;
- regione;
- opinione pubblica.

Adempimenti

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- l'interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale.

L'impresa deve presentare il progetto per la realizzazione dell'opera più lo studio della V.I.A agli enti pubblici (ministero ambiente, ministero beni culturali e ambientali e regione) ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione.

Modalità e tempi

1. L'impresa **presenta il progetto più lo studio della V.I.A** (effetti possibili ed immaginabili dell'opera, precauzioni e sicurezze) agli enti pubblici (ministero ambiente, ministero beni culturali e ambientali e regione). L'impresa ha anche l'obbligo di informazione e pubblicizzazione attraverso la pubblicazione, su un quotidiano nazionale e sul quotidiano più diffuso nella regione, di un annuncio che contenga l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione.

La comunicazione agli enti pubblici e la pubblicazione dell'annuncio devono essere contemporanei.

Le indicazioni riguardanti la redazione della V.I.A. sono contenute nel DPCM del 27/12/1988.

In particolare la comunicazione deve contenere:

- indicazione della localizzazione dell'intervento;
- specificazione dei rifiuti liquidi;
- specificazione dei rifiuti solidi;
- indicazione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera;
- indicazione delle emissioni sonore prodotte dall'opera;
- indicazione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente;
- indicazione dei dispositivi di monitoraggio ambientale.

L'impresa è tenuta ad allegare alla domanda di pronuncia sulla compatibilità ambientale, in 3 copie al Ministero dell'Ambiente e 2 rispettivamente al ministero dei beni culturali e ambientali ed alla regione interessata i seguenti atti:

- studio di impatto ambientale articolato secondo quanto descritto nel DPCM del 27/12/1988;
- gli elaborati del progetto;
- una sintesi non tecnica destinata all'informazione al pubblico, con allegati grafici;
- la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art.1, comma 1, del Presidente del consiglio dei ministri n. 377/1988.

2 Istruttoria regionale. Gli uffici regionali provvedono a trasmettere al ministero per l'ambiente una comunicazione del deposito dello studio d'impatto e si attivano per ottenere i pareri di tutti gli enti locali coinvolti. A tal fine è convocata una conferenza di concertazione. La determinazione della conferenza si configura quale proposta di deliberazione della giunta regionale.

3 Parere regionale. La giunta regionale delibera il parere sullo studio d'impatto e lo trasmette al ministero dell'ambiente.

4 L'istruttoria e la formulazione del parere è fatta da una **Commissione per la VIA** che emette un giudizio motivato. Il parere sulla compatibilità ambientale, denominato "giudizio di compatibilità ambientale", è obbligatorio e vincolante, e può essere:

- positivo, generalmente con prescrizioni di carattere tecnico riguardanti le specifiche progettuali, la realizzazione o la gestione;
- interlocutorio negativo per carenza della documentazione presentata; in tal caso il parere comprende i dati od informazioni necessari per integrare la documentazione richiesta;
- negativo.

Solo una deliberazione del Consiglio dei ministri può modificare il giudizio di compatibilità ambientale.

2 Giudizio di valutazione d'impatto ambientale. Il ministero dell'ambiente esprime il giudizio d'impatto ambientale anche sulla base del parere espresso dalla regione.

Oneri

Nessuno

Validità

Pur decadere solo nel caso di rifacimenti parziali o totali dell'opera dai quali ne derivi una con caratteristiche sostanzialmente differenti.

Scadenza

Nessuna

Rinnovi

Nessuno, tranne nel caso che da rifacimenti totali o parziali dell'opera ne derivi una con caratteristiche sostanzialmente diverse da quella iniziale.

Sanzioni

Nessuna

Norme comunitarie

- Direttiva 85/337/CEE

Norme nazionali

- LEGGE 349 del 8/7/1986 artt. 1,2
- DPCM 377 del 10/8/1988;
- DPCM del 27/12/1988 ;
- LEGGE 640 del 3/11/94
- DPR 12/4/1996

Norme regionali

- Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" (Provincia autonoma di Trento)
- Legge regionale 7 settembre 1990, n.43 "Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale"
- Regolamento di esecuzione (Decreto Presidente della Giunta regionale) "Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale. Approvazione"
- Legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (Valle d'Aosta)
- Legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27 "Costituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (Provincia autonoma di Bolzano)
- Legge regionale 20 aprile 1994, n. 22 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale" (Liguria)
- Legge regionale 19 dicembre 1994, n. 47 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente" (Basilicata)
- Legge regionale 18 aprile 1995, n. 68 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale" (Toscana)

- Legge regionale 23 settembre 1977, n. 112 “Norme varanti per il recepimento del D.P.R. 12 aprile 1996” (Abruzzo)

Regolamenti

Documentazione e testi integrali

Allegato 1

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA A LIVELLO NAZIONALE

D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377

- Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi
- Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fossili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica)
- Impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi
- Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio
- Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t
- Impianti chimici integrati
- Costruzione di autostrade, vie di rapida comunicazione, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 m
- Porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 t
- Impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra
- Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc

Legge 4 agosto 1990, n. 240 (art. 4, comma 1, D.Lgs. 475/1994)

- Interporti

Legge 29 novembre 1990, n. 380

- Sistema idroviario padano-veneto

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 100

- Impianti per la produzione del biossido di titanio

Legge 26 febbraio 1992, n. 211, Sistemi di trasporto rapido di massa

- Programmi di intervento e accordi di programma nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa

Legge 28 febbraio 1992, n. 220, Interventi per la difesa del mare

- Terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose
- Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi, che trasportano idrocarburi e sostanze pericolose
- Condotte sottomarine per il trasporto di idrocarburi e sostanze pericolose
- Sfruttamento minerario piattaforma continentale

D.P.R. 27 aprile 1992

- Elettrodotti aerei esterni con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e lunghezza superiore a 15 km

Legge 5 gennaio 1994, n. 36, Disposizioni in materia di risorse idriche (art. 17, comma 6)

- Opere e interventi per il trasferimento di acqua di tre Regioni o bacini idrografici

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526 (art. 2, comma 3, legge 91/1991)

- Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Legge 31 maggio 1995, n. 206 (art. 2-bis)

- Coltivazione di giacimenti di idrocarburi in Alto Adriatico

Legge 23 maggio 1997, n. 135

- Interventi urgenti per l'occupazione

LEGGI REGIONALI**Provincia autonoma di Trento**

- Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"

Regione Friuli-Venezia Giulia

- Legge regionale 7 settembre 1990, n.43 "Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale"
- Regolamento di esecuzione (Decreto Presidente della Giunta regionale) "Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale. Approvazione"

Regione autonoma Valle d'Aosta

- Legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale"

Provincia autonoma di Bolzano

- Legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27 "Costituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale"

Regione Liguria

- Legge regionale 20 aprile 1994, n. 22 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"

Regione Basilicata

- Legge regionale 19 dicembre 1994, n. 47 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente"

Regione Toscana

- Legge regionale 18 aprile 1995, n. 68 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale"

Regione Abruzzo

- Legge regionale 23 settembre 1977, n. 112 "Norme varanti per il recepimento del D.P.R. 12 aprile 1996"